

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. ____ del ____

ATTO AGGIUNTIVO N. 4

**Oggetto: PROROGA DELLA CONVENZIONE REP. N. 23154 DEL 3/08/2022
RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE PLURIENNALE DI UN
SERVIZIO DI *BIKE SHARING* A FLUSSO LIBERO NEL COMUNE DI VENEZIA.
GARA 31/2022 – CIG 921932292F.**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, in modalità
elettronica mediante scambio di documento firmato digitalmente, repertoriato
presso la Sede _____

TRA

a) _____, nato a _____, il _____ - C.F.: _____ in qualità di
Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società _____, come risulta
dall'accertamento d'ufficio eseguito presso il Registro delle Imprese della
C.C.I.A.A. di _____ - Documento n. _____ in data _____, ai sensi dell'art. 43
del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che agisce quale impresa concessionaria in
forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente
«Concessionario».

Domicilio fiscale dell'Impresa: _____ - partita iva 02838590343;

E

b) Ing. Roberto Di Bussolo, nato a _____ il _____ - C.F.: _____, che dichiara di intervenire in
questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI
VENEZIA, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente dell'Area Lavori Pubblici
Mobilità e Trasporti, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di
seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»
ovvero «concedente».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: 30124 Venezia - San Marco n. 4137 -
Codice fiscale n.: 00339370272.

Dei predetti comparenti è stata verificata la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.

Premesso che

- con determinazione dirigenziale n. 1182 del 09/06/2022 venivano approvati i verbali ad esito della procedura selettiva ed aggiudicato il servizio in concessione della gestione pluriennale del servizio di *bike sharing* a flusso libero nel Comune di Venezia, alla società Ridemovi S.p.A., con sede legale in Via _____, Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 02838590343;
- è stata stipulata la Convenzione tra il Comune di Venezia e Ridemovi S.p.A., registrata con Rep. n. 23154 del 3/08/2022;
- con determinazione dirigenziale n. 1095 del 11/06/2024, è stato approvato il rinnovo della concessione in oggetto, dal 12/06/2024 al 30/06/2025, quale opzione stabilita all'art. 3 della Convenzione in essere, con atto aggiuntivo Rep. n. 25407 del 26/09/2024;
- con determinazione dirigenziale n. 1307 del 27/06/2025 per le motivazioni in essa espresse e in questa sede richiamate ancorché non materialmente allegate, è stata approvato il rinnovo della concessione in oggetto, per un periodo dal 01/07/2025 al 31/01/2026, quale opzione stabilita all'art. 3 della Convenzione;
- con determinazione dirigenziale n. 87 del 30/01/2026 per le motivazioni in essa espresse e in questa sede richiamate ancorché non materialmente allegate, è stata approvato il rinnovo della concessione in oggetto, per un periodo dal 01/02/2026 al 11/06/2026, quale opzione stabilita all'art. 3 della Convenzione;

- con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ per le motivazioni in essa espresse e in questa sede richiamate ancorché non materialmente allegate, è stata approvata la proroga della concessione in oggetto, per un periodo dal 12/06/2026 al 11/12/2026, quale opzione stabilita all'art. 3 della Convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

1. Le premesse di cui al presente documento costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo.

ART. 2 - OGGETTO

1. Con il presente atto viene esercitata la facoltà di proroga di cui all'art. 3 della Convenzione avente Rep. n. 23154 del 3/08/2022 con conseguente rinnovo della validità della succitata Convenzione per il periodo indicato all'art. 3 del presente atto per l'attività di noleggio di micromobilità *in sharing* (*ebike* e biciclette muscolari) a flusso libero nel territorio del Comune di Venezia, da parte dell'attuale Concessionario.
2. Il Concessionario, rappresentato dal legale rappresentante *pro tempore*, come sopra meglio identificato, si assume l'impegno, senza eccezione alcuna e senza sollevare riserve od eccezioni di sorta, di gestione in concessione del servizio di *bike sharing* a flusso libero nel Comune di Venezia, agli stessi patti e alle stesse condizioni – ove non diversamente stabilito dal presente Atto aggiuntivo - della Convenzione originaria, del Disciplinare tecnico originario, della proposta tecnica presentata in sede di gara, che vengono qui espressamente richiamati, ancorché non materialmente allegati e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

ART. 3 - DURATA

1. L'attività oggetto della presente proroga ha durata dal 12/06/2026 al 11/12/2026;

ART. 4 – PAGAMENTI

1. Il possibile riconoscimento di un incremento del corrispettivo contrattuale fino a € 140.000,00= (di cui € 90.000,00 per il riequilibrio del conto economico e di € 50.000,00= a garanzia di un utile ante imposte pari al 3% dei ricavi complessivi dell'intero affidamento) stabilito dall'art. 4 punto 1 dell'Atto aggiuntivo Rep. n. 25407 del 26/09/2024, si considera a copertura dell'intero affidamento prorogato fino al 11/12/2026, secondo le modalità indicate nel predetto articolo.

2. La quantificazione dell'importo integrativo sarà determinata dall'effettivo risultato economico del rendiconto, anch'esso asseverato, di fine esercizio che la società Ridemovi S.p.A. si impegna fin d'ora a presentare all'Amministrazione entro e non oltre il 30/04/2027 che darà evidenza dei costi e dei ricavi osservati fino al termine del 11/12/2026, tenendo conto anche degli eventuali ricavi aggiuntivi derivanti dall'iniziativa volta alla promozione della sharing mobility di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 417 del 28/12/2022 adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68.

ART. 5 – ADESIONE ALL'INIZIATIVA DI PROMOZIONE DELLO SHARING MOBILITY

1. Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente atto aggiuntivo, si impegna a dare esecuzione alle attività necessarie all'iniziativa volta alla promozione della *sharing mobility* di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 417 del 28/12/2022 adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68.

2. La mancata attivazione delle attività connesse all'avvio della promozione della *sharing mobility* di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 417/2022 comporterà il mancato riconoscimento dell'utile ante imposte, pari al 3%, calcolato sui ricavi complessivi dell'intero affidamento, pari a € 50.000,00, garantendo solo il riequilibrio del conto economico per l'intero affidamento fino al 11/12/2026 con un incremento massimo di € 90.000,00, ai sensi del comma 2 del precedente art. 4.

ART. 6 - FIDEJUSSIONE BANCARIA O ASSICURATIVA

1. Il Concessionario, contestualmente alla firma del presente atto aggiuntivo alla Convenzione, già aggiornata con Atto aggiuntivo Rep. 27413/2026, si impegna a mantenere il versamento a titolo di cauzione di cui all'art. 11, co. 1, della Convenzione originario pari ad € 50,00 per ogni bicicletta (ebike o muscolare) mediante fidejussione bancaria o assicurativa da reintegrarsi in caso di escussione parziale, con scadenza non inferiore a sei mesi oltre il periodo di servizio oggetto della convenzione, a garanzia dell'adempimento e di eventuali costi che l'Amministrazione fosse costretta a sostenere per la rimozione di mezzi abbandonati, parcheggiati in zone vietate e/o che comportino situazioni di intralcio o pericolo alla normale circolazione stradale.

3. Si rimanda alle ulteriori previsioni di cui all'art. 11 "Fidejussione bancaria o assicurativa" della Convenzione originaria.

ART. 7- RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

1. Il Concessionario, come già previsto dalla Convenzione originaria, si assume la responsabilità per danni a persone e cose conseguenti all'espletamento del servizio, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.

2. Il Concessionario ha rinnovato a tale scopo l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi, oltre responsabilità civile del conducente, per danni a persone o cose legati all'utilizzo del servizio, nonché per i danni subiti dagli utilizzatori del

servizio, già stipulata in relazione alla Convenzione originaria e avente polizza numero _____, rilasciata da _____ per un massimale di € 10.000.000,00 con scadenza, a seguito di rinnovo, al _____.

ART 8 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il concessionario ha trasmesso, con nota in data _____, alla stazione appaltante gli estremi dei conti correnti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi.

Il concessionario si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui il concessionario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. Il concessionario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della sopra citata legge. Il concessionario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati anche con i subcontraenti.

4. Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. Il concessionario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti

emessi nei confronti della stazione appaltante per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.

Il concessionario si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla sopra citata legge od eventuali successive modifiche.

6. Ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell'oggetto del presente contratto.

ARTICOLO 9. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. Si prende atto che in relazione al soggetto concessionario non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., in quanto, in assenza delle informazioni richieste alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) con Prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0213462_20250703, i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs n. 159/2011, hanno presentato in data 28/05/2026 l'autocertificazione antimafia attestante l'insussistenza nei loro confronti delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.

3. In tal caso sarà applicata a carico del concessionario, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto,

salvo il maggior danno.

4. Il concessionario si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

5. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualevolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

6. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 *septies* del D.L. 06 settembre 1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

7. Il concessionario dichiara di accettare e si impegna ad osservare, ancorché non previste dal bando di gara, tutte le prescrizioni e clausole di cui al sopra richiamato Protocollo di legalità, che costituisce parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato.

ART. 10 - RINVIO

1. Per quanto non previsto espressamente si rinvia alle condizioni, patti, clausole contenuti nella Convenzione di Concessione avente Rep. n. 23154 del 3/08/2022,

Atto aggiuntivo n. 1 Rep. n. 25407 del 26/09/2024, Atto aggiuntivo n. 2 Rep. n. 26463 del 29/09/2025, Atto aggiuntivo n. 3 Rep. n. 27413 del 05/06/2026, nonché alle norme del Codice Civile, del Codice dei contratti pubblici attualmente in vigore (d.lgs. n. 36/2023) e al d.lgs. n. 50/2016 applicabile *ratione temporis* alla presente Concessione e alle specifiche norme legislative e regolamentari applicabili e vigenti in materia.

**ARTICOLO 11. SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE,
TASSE E TRATTAMENTO FISCALE**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Si richiama espressamente, quale parte integrante del presente contratto, l'art. 8 del capitolato generale d'appalto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla registrazione del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Il presente atto, che consta di n. 13 fogli, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi del d.lgs n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Il presente atto, che consta di n. ____ fogli, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi del d.lgs n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante della Società - _____

Il Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Ing. Roberto Di Bussolo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Concessionario, rappresentato da _____ nella sua qualità di rappresentante legale, dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, del presente Atto aggiuntivo alla Convenzione.

Il Legale Rappresentante della Società - _____